

PROTOCOLLO DI INTESA

FRA LE PARTI

IL DIPARTIMENTO DI EDUCAZIONE E SCIENZE UMANE DELL'UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA (da ora in poi "UNIVERSITA'"), con sede legale e domicilio fiscale invia P.zza n. , Codice Fiscale PI rappresentato dal , nato/ a il..... , ivi domiciliato per la carica presso l'Università;

e

IL COMUNE DI REGGIO EMILIA (da ora in poi "COMUNE"), con sede legale e domicilio fiscale in Reggio Emilia, Piazza Prampolini 1, Codice Fiscale/Partita Iva 001453203451 rappresentato dal Sindaco, dott. Luca Vecchi, ivi domiciliato per la carica presso il Comune;

e

La Fondazione Reggio Children - Centro Loris Malaguzzi (da ora in poi "FONDAZIONE"), con sede legale e domicilio fiscale in Reggio Emilia via Bligny 1/A, Codice Fiscale PI 00763100351. rappresentato dalla Presidente , dott.ssa Carla Rinaldi , ivi domiciliata per la carica presso la Fondazione;
di seguito denominate singolarmente e congiuntamente "Parte/Parti"

PREMESSO CHE

nel 2019 ricorre il 30° anniversario della United Nations Convention on the Rights of the Child";

la città di Reggio Emilia, luogo dove nacque la bandiera tricolore e dove la qualità dell'esperienza educativa è riconosciuta a livello internazionale;

CONSIDERATO CHE

l'Università, il Comune e la Fondazione per tale ricorrenza intendono collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo di risorse intellettuali, tecniche, organizzative e amministrativo-gestionali esistenti presso le proprie strutture, per la realizzazione del progetto di rilievo nazionale nell'Anniversario del 30° anniversario della United Nations Convention on the Rights of the Child" denominato "FLAG4RIGHTS".

l'interazione culturale e operativa tra i soggetti sopra menzionati, i quali vantano ognuno nei propri specifici settori significative tradizioni che possono reciprocamente integrarsi, potrà comportare importanti vantaggi sul piano dell'organizzazione, della valorizzazione e della divulgazione culturale, pedagogica ed educativa consolidando il posizionamento degli stessi enti.

TRA LE PARTI SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

Realizzazione dell'allegato programma di eventi (Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente protocollo, sinteticamente così descritto:

- raccolta, selezione dei disegni più significativi provenienti da diversi Paesi e realizzazione di bandiere da esporre per le vie cittadine nel periodo novembre 2019/marzo 2020;
- celebrazione della ricorrenza nell'ambito della ricorrenza dell'anniversario della nascita del Primo Tricolore il 7 gennaio 2020
- produzione finale di catalogo dei disegni con riferimenti alla biografia e al contesto dei loro autori;

Art. 2 - Modalità di attuazione e collaborazione fra le parti

Nell'esecuzione dell'oggetto di cui al precedente art.1, la collaborazione fra i soggetti promotori riguarda:

- l'individuazione scientifica dei disegni da riprodurre;
- la co-progettazione, promozione e organizzazione degli eventi
- la richiesta di patrocini e contributi
- la raccolta di sponsorizzazioni
- la messa a disposizione di competenze tecnico scientifiche, personale e attrezzature;
- la possibilità di definire e realizzare eventuali altre iniziative di valorizzazione collegate alla ricorrenza;
- la produzione di un catalogo finale delle opere.

Art. 3 - Oneri connessi all'attuazione dell'accordo

Gli oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione restano a carico di ciascuno dei contraenti per la propria quota.

Nell'esecuzione del presente Accordo, l'utilizzo di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione da una o più delle Parti, non comporta alcun onere in capo alle altre Parti.

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza, come meglio definite nel presente articolo, nel rispetto del principio di buona fede e correttezza, con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle medesime attività effettuate.

Le parti si impegnano con proprie risorse, umane e finanziarie come sotto riportato:

UNIVERSITA'

- Selezione disegni
- Produzione e affissione bandiere
- Ricerca contributi e sponsor
- Produzione grafica
- Relazioni Istituzionali
- Azioni di fundraising

COMUNE

- produzione e diffusione di cartoline/deplianti promozionali,
- spese di stampa del catalogo finale
- fornitura spazi e attrezzature per l'iniziativa in programma il 7 gennaio 2020;

- affissioni manifesti,
- messa a disposizione, Sala Tricolore e /o Teatro Valli e/o Ariosto
- personale di supporto organizzativo
- richiesta patrocini

FONDAZIONE

- Partecipazione alla selezione dei disegni in collaborazione con le Parti del presente accordo
- Impostazione grafica dei disegni in vista di stampa su stoffa di circa 3,5 x 2,5 metri
- Impostazione grafica del materiale promozionale
- Partecipazione alla ricerca contributi e sponsor, per la realizzazione dell'iniziativa, in collaborazione e in coordinamento con le altre parti

Art. 5 - Durata dell'Accordo

Il presente Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione da parte di tutte le Parti ed avrà termine il 31 marzo 2019, come previsto dall'allegato progetto.

Art. 6 - Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata tra tutte le Parti mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte delle stesse.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

Le Parti informate ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 manifestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo e in esecuzione dello stesso, consapevoli che gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici delle Parti, solo per fini connessi al presente Accordo.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs. 196/2003 (come modificato dal D.lgs. 101/2018) in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 8 - Sicurezza sul lavoro

Ciascuna Parte assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza e salute individuale e collettiva sui luoghi di lavoro, dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione e provvederà autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale, nonché agli adempimenti posti a carico del datore di lavoro dal D.Lgs. 81/08.

Le Parti si impegnano a scambiarsi le informazioni e la documentazione necessaria al fine di ottemperare alle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Le attività di informazione e formazione sono assicurate dai rispettivi datori di lavoro, eventualmente coordinando quelle comuni.

Art. 9 - (Proprietà intellettuale)

I risultati e i contenuti delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune tra tutte le Parti, con conseguente ripartizione pro quota dei costi da

sostenere per ottenere il riconoscimento giuridico degli eventuali diritti di proprietà intellettuale e/o d'autore.

L'eventuale realizzazione del catalogo della mostra verrà effettuata previa intesa tra le Parti.

Art. 10 - Diritto d'immagine

Fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 107-109 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna Parte. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati esclusivamente nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo, di cui meglio all'art. 2. Il presente Accordo non implica alcuna vendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle Parti per fini commerciali, e/o pubblicitari.

Art. 11 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente Accordo.

Nel caso in cui non sia possibile risolvere in via bonaria la vertenza, per qualsiasi controversia in ordine alla esecuzione del presente Accordo sarà competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 12 - Esecutività

Il presente Accordo diventa esecutivo ed impegna le Parti, secondo le modalità indicate nei precedenti articoli, contestualmente alla sua sottoscrizione.

Il presente Accordo è redatto e sottoscritto dalle Parti

Reggio Emilia,
UNIVERSITA'

Reggio Emilia,
COMUNE

Reggio Emilia
FONDAZIONE